

Confisca diretta di denaro affluito sul conto della società anche dopo il reato tributario

Le somme di denaro costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio dato dal risparmio di spesa

/ Stefano COMELLINI

La confisca ex [art. 12-bis](#) del DLgs. 74/2000 delle somme di **denaro** affluite sul **conto corrente** della persona giuridica, anche successivamente alla commissione del reato tributario da parte del suo legale rappresentante, ha natura di **confisca "diretta"**, in quanto le stesse costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio dato dal risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte. Questo il principio di diritto, prevalente nella giurisprudenza di legittimità, che si rinviene nella sentenza n. [6576](#) depositata ieri dalla Cassazione.

La decisione ha riguardato il ricorso avverso il provvedimento di conferma di un decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, avente a oggetto somme di denaro rinvenute su un **conto corrente** intestato alla **società**, ma aperto in epoca successiva alla commissione del reato tributario.

Per rigettare il gravame, la Corte ha ripreso il contrastato percorso giurisprudenziale in tema di ammissibilità della confisca diretta del denaro nella disponibilità della **persona giuridica**, quale profitto del reato commesso a suo vantaggio dai suoi rappresentanti.

Si è così partiti dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite *Gubert* (n. [10561/2014](#)), che aveva affermato la **legittimità** del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità della persona giuridica derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l'ente quale persona estranea al reato.

Ancora le Sezioni Unite, con la sentenza *Lucci* (n. [31617/2015](#)), avevano precisato che, qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da **denaro**, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario di cui il soggetto abbia la disponibilità va qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto dell'ablazione e il reato.

Sempre le Sezioni Unite (n. [42415/2021](#)) hanno poi ribadito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come "diretta", e non "per equivalente", in considerazione della **natura fungibile del bene**, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. Posta di fronte alla questione se tale principio sia ap-

plicabile anche in ambito **penaltributario**, la giurisprudenza di legittimità è apparsa non univoca, sostenendo, da un lato e con più risalenti decisioni, che, posta la natura fungibile del denaro, le somme depositate dopo la data di consumazione del reato da parte del legale rappresentante dell'ente non ne costituiscono il profitto e, quindi, non possono essere oggetto di confisca diretta (Cass. n. [31516/2020](#)); d'altro lato, per pronunce più recenti, che il principio espresso dalla sentenza n. 42415/2021 deve ritenersi applicabile anche ai reati tributari e, quindi, in tutti i casi in cui il **profitto** consista in un **risparmio di spesa**, posto che, ai fini del vantaggio conseguito, l'accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie rappresentano concetti equivalenti (Cass. n. [3575/2022](#)).

La pronuncia in esame aderisce a questo secondo orientamento, affermando che il principio di diritto così espresso ha **natura generale**, senza che possa operarsi alcuna distinzione tra profitto costituito da "accrescimento patrimoniale" e profitto integrato da "risparmio di spesa"; distinzione che, pur ritenuta ragionevole sotto il profilo empirico e classificatorio, non risulta presente in alcuna disposizione normativa in materia di confisca.

La sentenza ribadisce, in tal modo, che, nel caso in cui il prezzo o il profitto del reato siano originariamente costituiti da denaro, quest'ultimo, anche nel caso del risparmio di spesa, esorbita dal sistema della confisca per equivalente, posto che il denaro rappresenta non solo cosa essenzialmente fungibile, ma anche l'archetipo di **bene corrispettivo di valore**, parametro di valutazione unificante del valore di cose tra loro diverse.

Per la Corte, diversamente opinando si dovrebbe ritenere che il profitto del reato, quando consiste in un risparmio di spesa, non sarebbe mai costituito da denaro perché non vi è mai una somma di denaro fisicamente identificabile che "entra" nel patrimonio del beneficiario. Così argomentando, si dovrebbe **escludere** la confisca diretta per tutte le ipotesi di profitto integrato da risparmio di spesa, anche quando il denaro sia **già presente** sul conto corrente bancario al momento della commissione del reato.

Per la Cassazione, poi, è proprio l'art. 12-bis del DLgs. 74/2000, che detta la disciplina della confisca per i reati tributari, a confermare il principio di diritto fatto proprio in sentenza, quando prevede, in via ordinaria, la **confisca diretta** anche per tutte le fattispecie penaltributarie, anche per quelle per cui, di consueto, il profitto è costituito da risparmio di spesa.